

REGOLAMENTO (UE) 2017/492 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2017****che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004****(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 88,visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽²⁾, in particolare l'articolo 92,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di tener conto di alcune modifiche apportate alla legislazione di taluni Stati membri o della loro volontà di semplificare l'applicazione del sistema di coordinamento del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009, gli Stati membri hanno presentato alla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale la richiesta di modificare alcuni allegati di tali regolamenti.
- (2) La commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha accettato le modifiche richieste e ha presentato alla Commissione proposte pertinenti per gli adeguamenti tecnici degli allegati.
- (3) La Commissione può accettare le proposte.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

1) L'allegato VI è così modificato:

a) nella voce «ESTONIA» è aggiunto il seguente punto d) dopo la lettera c):

«d) Prestazione di ridotta capacità lavorativa accordata in conformità alla legge sull'invalidità lavorativa»;

b) la voce «SVEZIA» è sostituita dalla seguente:

«SVEZIA

Indennità di malattia correlata al reddito e indennità compensativa per inabilità correlata al reddito (capo 34 del codice dell'assicurazione sociale);

⁽¹⁾ GUL 166 del 30.4.2004, pag. 1.⁽²⁾ GUL 284 del 30.10.2009, pag. 1.

- c) la voce «REGNO UNITO» è sostituita dalla seguente:

«REGNO UNITO

Indennità di integrazione salariale e di sostegno (ESA — *Employment and Support Allowance*)

- a) Per le prestazioni concesse anteriormente al 1° aprile 2016, l'ESA è una prestazione di malattia in contanti per i primi 91 giorni (fase di valutazione). Dal 92° giorno l'ESA (fase principale) diventa una prestazione d'invalidità;
- b) per le prestazioni concesse il 1° aprile 2016 o dopo tale data, l'ESA è una prestazione di malattia in contanti per i primi 365 giorni (fase di valutazione). Dal 366° giorno l'ESA (gruppo di sostegno) diventa una prestazione d'invalidità.

Legislazione della Gran Bretagna: parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare 2007.

Legislazione dell'Irlanda del Nord: parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord) 2007.»;

- 2) l'allegato VIII è così modificato:

- a) nella parte 1, la voce «POLONIA» è sostituita dalla seguente:

«POLONIA

Tutte le domande di pensione di invalidità, di pensione di vecchiaia nell'ambito del regime a prestazione definita e di pensione di reversibilità, fatta eccezione per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di uno Stato membro sono pari o superiori a 20 anni per le donne e 25 anni per gli uomini ma i periodi di assicurazione nazionali sono inferiori a tali limiti (e non meno di 15 anni per le donne e 20 anni per gli uomini), e il calcolo è effettuato a norma degli articoli 27 e 28 della legge del 17 dicembre 1998 (GU del 2015, punto 748).»;

- b) nella parte 1, la voce «SVEZIA» è sostituita dalla seguente:

«SVEZIA

- a) Le domande di pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni di garanzia (capi 66 e 67 del codice dell'assicurazione sociale);
- b) le domande di pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni complementari (capo 63 del codice dell'assicurazione sociale).»;

- c) nella parte 1, alla voce «REGNO UNITO», la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione statale a norma della parte 1 della legge sulle pensioni del 2014, di prestazioni per vedove e per lutto familiare, ad eccezione di quelle per le quali: durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo.»;

- d) nella parte 2, la voce «SVEZIA» è sostituita dalla seguente:

«SVEZIA

Pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni basate sul reddito e pensioni a premio (capi 62 e 64 del Codice dell'assicurazione sociale).»;

- 3) l'allegato IX è così modificato:

- a) nella parte I, la voce «SVEZIA» è sostituita dalla seguente:

«SVEZIA

Indennità di malattia correlata al reddito e indennità compensativa per inabilità correlata al reddito (capo 34 del codice dell'assicurazione sociale).

La pensione garantita e l'indennità garantita che hanno sostituito le pensioni statali complete previste dalla legislazione sulla pensione statale applicata prima del 1° gennaio 1993 e la pensione statale completa assegnata ai sensi delle disposizioni di legge transitorie applicabili da questa data;

b) nella parte II, la voce «SVEZIA» è sostituita dalla seguente:

«SVEZIA

Indennità di malattia e indennità di attività sotto forma di indennità di garanzia (capo 35 del codice dell'assicurazione sociale).

Pensione ai superstiti calcolata in base ai periodi di versamento dei contributi (capi 76-85 del codice dell'assicurazione sociale).»

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato:

1) nell'allegato 1:

- a) la voce «BELGIO-IRLANDA» è soppressa;
- b) la voce «DANIMARCA-GRECIA» è soppressa;

2) nell'allegato 3:

- a) la voce «PAESI BASSI» è soppressa;
- b) la voce «FINLANDIA» è soppressa.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 2, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
